



COMUNE DI RIOLO TERME
Città d'Acqua
Provincia di Ravenna



Ufficio competente per l'istruttoria: Comparto Servizi alla Persona - Settore Servizi Sociali - Scuola - Cultura - Tempo Libero e Sport, Tel. 0546 77445
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Caranese

Prot. Gen. n. 6813

Ordinanza n° 23

IL SINDACO

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, avente per oggetto: "Modifiche al sistema penale";

VISTO il DPR 24 novembre 1982 n. 571 sulle competenze degli uffici periferici cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio;

VISTI i processi verbali d'accertata violazione n° 157 - 158 -159 e 160 del 18/03/2002 redatti da personale medico del Consultorio Pediatrico dell'A. USL di Ravenna - Ambito Territoriale di Faenza - Sede di Riolo Terme, nei confronti dei Sigg.ri Massimo, nato a Faenza (RA) il _____ e _____ nata a Faenza (RA) il _____ residenti a Riolo Terme in Via _____ nella loro qualità di genitori delle bambine Noemi, nata a Riolo Terme (RA) il _____ e Sofia nata a Faenza (RA) il _____ per non aver osservato l'obbligo della vaccinazione Antipoliomelitica nei confronti delle figlie Noemi e Sofia e della vaccinazione Antiepatite B e della vaccinazione Antidifterica - Antitetanica nei confronti della figlia Merlini Noemi;

CONSIDERATO che i fatti sopra accertati costituiscono violazione alla L. 51/1966 (obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica); alla L. 419/1968 (obbligatorietà della vaccinazione antidifterite e antitetano) e alla L. 165/1991 (obbligatorietà della vaccinazione antiepatite B), punite, dalle medesime leggi e successive modifiche ed integrazioni, con relative sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTI gli scritti difensivi presentati dai Sigg.ri _____ e _____ pervenuti in data 20/04/2002 con i quali gli oppositori contestano i processi verbali di accertata violazione n. n° 157 - 158 -159 e 160 del 18/03/2002 sopra citati, ritenendo che le vaccinazioni obbligatorie potrebbero causare pericolo per la salute dei minori, sia per mancanza di informazioni al riguardo che per eventuali contro indicazioni non conosciute;

VISTE le controdeduzioni dell'autorità accertatrice di cui al prot. n. 364 del 14/06/2002 e n. 370 del 17/06/2002 dell'AUSL di Ravenna - Dipartimento di Sanità Pubblica;

VISTO il verbale d'audizione del 06/07/2002;

VISTE le seguenti sentenze della giurisprudenza di merito con le quali, tra le altre, sono state annullate le ordinanze ingiunzioni relative alla mancata vaccinazione dei minori: Sentenza del Pretore di Brescia del 29 marzo 1999 contro l'ASL di Leno; Decreto della Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile, del 5 aprile 2000, contro il Tribunale per i Minori di Ancona;

Sentenza del Giudice di Pace di Pesaro del 29 dicembre 2000, contro l'ordinanza
ingiunzione del Sindaco del Comune di Montelabbate;

RITENUTO, sulla scorta delle decisioni della giurisprudenza di merito, di doversi
uniformare all'orientamento espresso con il quale in buona sostanza vengono
sistematicamente accolte le tesi difensive dei genitori dei minori che non sono sottoposti
a vaccinazione, per motivi attinenti al potenziale pericolo che i vaccini eventualmente
inoculati potrebbero rappresentare per i minori stessi, non essendone perfettamente
conosciute le forme allergiche;

VISTA l'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 in forza del
quale

ORDINA

L'archiviazione degli atti a carico del Sigg. _____ e _____ nati ambedue
a Faenza (RA) e rispettivamente il _____ e il _____ e residenti a Riolo Terme
(RA) in Via _____ per i motivi esposti in premessa, e dispone la contestuale
comunicazione della presente ordinanza all'organo accertatore.

Riolo Terme, li - 9 LUG. 2002

IL SINDACO
[Firma]
